



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N.	1651
del	18 SET. 2015

OGGETTO: Consiglio di Stato – distinti ricorsi promossi da Centro Meridionale Riabilitativo s.r.l. e da Associazione Italiana Assistenza Spastici-Onlus (A.I.A.S.) nei confronti della ASL BA, per la riforma, previa sospensiva, delle ordinanze nn. 396/15 e 397/15 rese dal TAR Puglia Bari rispettivamente nei procedimenti R.G. nn. 712/15 e 719/15. Costituzione in giudizio e nomina avvocato esterno.

IL DIRETTORE GENERALE

con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata, dal Dirigente avv. Edvige Trotta – Struttura Legale che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue.

PREMESSO CHE

- sono stati promossi nei confronti della ASL BA avanti al TAR Puglia Bari distinti giudizi da Centro Meridionale Riabilitativo s.r.l., R.G. n. 712/15, e da Associazione Italiana Assistenza Spastici-Onlus (A.I.A.S.), R.G. n. 719/15, per l'annullamento, previa sospensiva, dei medesimi atti: le note prott. n°73660/14.04.2015 e n°88523/06.05.2015, le delibere n°480/D.G./31.03.2015 e n°798/D.G./27.05.2015, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale;

-la ASL BA si è costituita nei detti giudizi conferendo incarico difensivo all'avv. Filippo Panizzolo del foro di Bari, con deliberazione n. 984 del 16.06.2015;


-il TAR con ordinanze nn. 396/15 e 397/15 rese rispettivamente nei procedimenti promossi da Centro

Meridionale Riabilitativo s.r.l., R.G. n. 712/15, e da Associazione Italiana Assistenza Spastici-Onlus (A.I.A.S.), R.G. n. 719/15, ha rigettato la domanda di sospensiva;

-con nota mail del 3.09.2015, l'avv. Panizzolo ha comunicato alla S.B.L. l'intervenuta notifica, presso il proprio studio, dei ricorsi in appello in oggetto indicati, promossi da Centro Meridionale Riabilitativo s.r.l. e da Associazione Italiana Assistenza Spastici-Onlus (A.I.A.S.) nei confronti della ASL BA, per la riforma, previa sospensiva, delle ordinanze rispettivamente nn. 396/15 e 397/15, ed ha trasmesso i detti ricorsi con nota mail acquisita al prot. az. n. 167613 UOR 7SL del 10.09.2015, in atti;

CONSIDERATO che è interesse della ASL BA costituirsi nei giudizi in oggetto;

RILEVATA l'opportunità, in applicazione del principio di continuità ed omogeneità difensiva, di confermare l'incarico difensivo al legale esterno avv. Filippo Panizzolo, officiato nei procedimenti pendenti davanti al TAR;

Il Funzionario istruttore dott.ssa Lucia M. Moliterni 

Il Responsabile del procedimento dott.ssa Lucia M. Moliterni 

Il Direttore della S.C. avv. Edvige Trotta 

Assunto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

Assunto quanto in premessa:

- di costituire la ASL BA nei giudizi in oggetto;
- di affidare la rappresentanza e difesa dell'ASL BA, all'avv. Filippo Panizzolo, C.F. PNZFPP62M18A662N, con studio in Bari, via Celentano n. 27, (tel. – fax 0805237760), conferendogli procura speciale;
- di stabilire che l'avv. Filippo Panizzolo, con la sottoscrizione della Convenzione, che si allega quale parte integrante del presente atto, accetta l'incarico nei termini e con le modalità ivi fissati;
- di liquidare al predetto difensore, a titolo di acconto sulle competenze professionali a lui dovute, la somma di € 2.500,00, pari a € 1.250,00 per ciascun giudizio, oltre CPA al 4% pari ad € 100,00 ed IVA al 22% pari ad € 572,00 per la complessiva somma di € 3.172,00, al lordo delle ritenute di legge, e, conseguentemente, di pagare al detto legale la somma di € 2.672,00, al netto della ritenuta di acconto, pari ad € 500,00;
- di disporre che il pagamento sopra indicato dovrà avvenire con accredito su conto corrente dal predetto professionista appositamente dedicato alla tracciabilità dei flussi finanziari, così come previsto dalle vigenti disposizioni legislative in merito;
- di disporre che il predetto pagamento sarà eseguito previa emissione di fattura per la relativa somma, ai sensi della vigente normativa sull'obbligo della fatturazione elettronica, con le modalità indicate nel sito istituzionale di questa Azienda www.asl.bari.it con nota del Direttore AGRF prot. 60592 del 25.03.2015, avendo cura di individuare l'esatto Codice dell'Ufficio Liquidatore;
- di contabilizzare il predetto costo al conto economico aziendale n. 733.105.00025 "Onorari e spese legali per resistenza in giudizio" del Bilancio dell'Esercizio finanziario dell'anno 2015;
- di disporre che la restante spesa riveniente dal presente conferimento di incarico, pari a € 15.661,23, comunque con oneri accessori calcolati all'attualità, troverà capienza nel "Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali" conto n. 230.120.00105, rideterminato annualmente sulla base dell'analisi dei rischi;
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

CONVENZIONE PER INCARICO PROFESSIONALE TRA

La **ASL BA**, in persona del Direttore Generale della ASL BA, dott. Vito Montanaro, con sede in Bari al Lungomare Starita n. 6, c.f. e p.iva. 06534340721,

ED IL PROFESSIONISTA

avv. Filippo Panizzolo, nato a Bari il 18.08.1962, C.F. PNZFPP62M18A662N, con studio in con studio in Bari, via Celentano n. 27, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Bari.

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, si conviene e si stipula quanto segue.

ART. I. OGGETTO DELL'INCARICO

La parte committente affida al professionista, che accetta, l'incarico di assistenza, rappresentanza, consulenza e difesa nei giudizi avanti al Consiglio di Stato promosso da Centro Meridionale Riabilitativo s.r.l. e da Associazione Italiana Assistenza Spastici-Onlus (A.I.A.S.) nei confronti della ASL BA, per la riforma, previa sospensiva, delle ordinanze nn. 396/15 e 397/15 rese dal TAR Puglia Bari rispettivamente nei procedimenti R.G. nn. 712/15 e 719/15, dagli stessi intrapresi per l'annullamento previa sospensiva dei medesimi atti: le note prott. n°73660/14.04.2015 e n°88523/06.05.2015, le delibere n°480/D.G./31.03.2015 e n°798/D.G./27.05.2015, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale.

Per gli eventuali ulteriori gradi della procedura l'Amministrazione si riserva di assumere specifica ed ulteriore determinazione.

Il professionista, con l'accettazione dell'incarico, presta consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. L.vo 196/2003.

Il professionista, esperto della materia, è tenuto all'osservanza di tutte le leggi e le normative per il conseguimento dell'incarico ed assume l'obbligazione di difesa in giudizio, nel predetto procedimento.

ART. 2. DETERMINAZIONE DEL COMPENSO.

La ASL BA committente sarà tenuta ad effettuare in favore del professionista il pagamento della complessiva somma di € 12.907,25 (dodicimilanovecentosette/25), oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, CPA e IVA, così preventivamente determinata tra le parti, per la totalità dei procedimenti, ai sensi del D.M. n. 55/14, in virtù delle seguenti considerazioni e consequenziali valutazioni:

- connessione oggettiva dei giudizi;
- parziale connessione soggettiva per identità della parte resistente in entrambi i procedimenti.



Per quanto innanzi la determinazione del compenso viene così convenzionalmente stabilita:

a) per il procedimento promosso da Centro Meridionale Riabilitativo s.r.l., applicando il valore minimo di liquidazione dello scaglione di valore indeterminabile di particolare importanza, compreso fra € 260.000,01 a € 520.000,00, previsto per i procedimenti davanti al Consiglio di Stato, per ciascuna delle seguenti fasi del procedimento:

- 1) fase di studio (€ 2.362,50);
- 2) fase introduttiva (€ 1.450,00);
- 3) fase istruttoria (€ 607,50);
- 4) fase decisoria (€ 1.215,00);
- 5) fase cautelare (€ 1.957,50).

per un importo complessivo pari a € 7.592,50;

-per il procedimento promosso da Associazione Italiana Assistenza Spastici-Onlus (A.I.A.S.), in virtù delle considerazioni di cui innanzi, applicando, convenzionalmente, una riduzione del 30% sulle somme di cui al precedente capoverso, per ciascuna delle seguenti fasi del procedimento:

- 1) fase di studio (€ 1.653,75);
- 2) fase introduttiva (€ 1.015,00);
- 3) fase istruttoria (€ 425,25);
- 4) fase decisoria (€ 850,50).
- 5) fase cautelare (€ 1.370,25).

per un importo complessivo pari a € 5.314,75, per ogni procedimento.

Il compenso come sopra pattuito viene ritenuto, da entrambe le parti, congruo e soddisfacente per l'incarico professionale conferito.

Le spese sostenute per lo svolgimento dell'attività saranno rimborsate, a seguito di formale richiesta e solo se riconoscibili ed adeguatamente documentate, al completamento della prestazione professionale, restando escluse in ogni caso maggiorazioni percentuali o forfettarie.

ART. 3 TERMINI DI CORRESPONSIONE DEL COMPENSO

La committente si obbliga al versamento di un acconto sul compenso determinato, nella misura complessiva di € 2.500,00, pari a € 1.250,00 per ciascun giudizio, oltre accessori come per legge.

Il pagamento della somma sopra indicata avverrà previa emissione di fattura.

Non potranno essere corrisposti ulteriori acconti in corso di causa.

La liquidazione della restante parte del compenso avverrà a prestazione conclusa, previa presentazione di fattura, in base agli importi predeterminati in sede di pattuizione preventiva, in relazione alle sole fasi processuali effettivamente espletate, previa verifica dell'attività svolta dai professionisti, anche alla luce di vicende processuali che potrebbero incidere sulla riconoscibilità

“in toto” delle fasi stesse come innanzi indicate. Da tale importo verrà detratto l’acconto versato. Ai sensi dell’art. 2233 del cod. civ. i professionisti riconoscono che la misura del compenso è adeguata all’importanza dell’incarico ed al decoro della professione e dichiara di essere integralmente soddisfatto.

In caso di recesso da parte della committente, rimane l’obbligo di corrispondere al professionista il compenso dovuto per l’attività già svolta, conformemente a quanto previsto dal D.M. n. 55/14.

Il predetto compenso verrà, comunque, determinato per ciascuna delle fasi del giudizio, effettivamente concluse, con le modalità di cui al precedente art.2.

L’eventuale attività di recupero delle spese di lite riconosciute all’Azienda nel contenzioso oggetto di incarico sarà concordata fra le parti ed, in ogni caso, non comporterà ulteriori esborsi a carico della committente.

Qualora le somme recuperate siano introitate direttamente dal professionista, le stesse verranno detratte dal compenso pattuito al precedente art.2.

ART. 4. MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELL’INCARICO

Il professionista é tenuto all’osservanza delle leggi, delle normative e dei principi giurisprudenziali che il caso richiede, in esecuzione delle leggi di settore e dell’obbligo deontologico di aggiornamento professionale.

Il Professionista deve far pervenire alla ASL BA la documentazione depositata a comprova dell’attività svolta ed informare prontamente la Struttura Legale della ASL BA, a mezzo fax e/ o posta elettronica, anche certificata, degli atti processuali di particolare rilevanza (memorie proprie e di controparte, provvedimenti del Giudice), nonché da questa informarsi dell’eventuale sopravvenienza di deliberazioni o atti amministrativi o circostanze che possano rilevare al fine della precisazione delle conclusioni o della discussione della causa.

ART. 5. OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA

Il professionista si obbliga:

- a non accettare incarichi in contraddittorio con la ASL BA o nei quali l’Azienda sanitaria sia comunque interessata, oltre a dichiarare di non averne;
- a comunicare prontamente alla SBL della ASL BA l’insorgere di qualunque situazione di incompatibilità con l’incarico affidato, prevista da norme di legge e dall’ordinamento deontologico professionale;
- a non azionare procedure monitorie in danno della ASL BA prima che sia trascorso un anno dalla regolare richiesta di pagamento.

Il professionista si obbliga a comunicare gli estremi della propria assicurazione da R.C. professionale e si impegna a tenere attiva una copertura assicurativa per tutta la durata dell'incarico.

Fatte salve le eventuali responsabilità di carattere penale e disciplinare, al verificarsi di una delle predette condizioni di incompatibilità, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere la predetta convenzione ai sensi degli art. 1453 c.c. e ss. e revocare il mandato conferito.

ART. 6 DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

Il professionista incaricata ai sensi degli artt. 46 - 47 del Dpr 445/2000 dichiara:


- di non trovarsi in condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 32 quater c.p.;
- di non trovarsi in condizioni di incompatibilità con l'espletamento del presente incarico alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento professionale e di non avere incarichi giudiziari in contraddittorio con la ASL BA o nei quali comunque la ASL BA sia interessata.

ART. 7 NORME DI RINVIO


Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si fa riferimento alle norme del codice civile.

LCS

Il Direttore Generale
ASL BA
dott. Vito Montanaro




avv. Filippo Panizzolo




Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del cod. civ. i Professionisti dichiarano di approvare specificatamente gli artt. 2. Determinazione del compenso, 3. Termini di corresponsione del compenso e 5. Obblighi del Professionista.



LCS

Il Direttore Generale
ASL BA
dott. Vito Montanaro



avv. Filippo Panizzolo



Parere del Direttore Amministrativo Gianluca Capochiani 	Parere del Direttore Sanitario Silvana Fornelli 
---	--

Il Segretario
Giuseppe Colella

Il Direttore Generale
Vito Montanaro

**Area Gestione Risorse Finanziarie
Esercizio 2015**

La spesa relativa al presente provvedimento è stata registrata sui seguenti conti:

Conto economico n. _____ per € _____

Conto economico n. _____ per € _____

Conto economico n. _____ per € _____

.....
(rigo da utilizzare per indicare finanziamenti a destinazione vincolata)

Il Funzionario

Il Dirigente dell'Area

.....

.....


SERVIZIO ALBO PRETORIO

Pubblicazione n. 102.....

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata sul sito Web di questa ASL
BA in data. 21 SET. 2015.....

Bari: 21 SET. 2015.....

L'Addetto all'Albo Pretorio on line


.....

Ai sensi della vigente normativa, la presente deliberazione – con nota n. del
..... è stata/non è stata trasmessa alla Regione Puglia per gli
adempimenti di competenza.